COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 28.05.2021

OGGETTO: RINVIO DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2020 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE PREVISTA DAL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTUNO,** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle **ore 18:13** convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 1114 del 21.05.2021, si è riunito sotto la direzione del Presidente, in Sessione Ordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	P	A
1	SPADARO MICHELE – SINDACO ……..	SI	
2	SACCA' PIETRO …….	SI	
3	SERRA ALESSANDRA ……..		SI
4	CALARCO DOMENICO ……		SI
5	D'AGOSTINO ROSARIO ……..	SI	
6	GAETANO SANTO …….	SI	
7	D'AGOSTINO GIUSEPPE …….	SI	
8	FOTI DOMENICO ……..	SI	
9	MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo ……		SI
10	POLIMENI DOMENICO ……	SI	
11	PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE ……..	SI	

Presenti n. 8 assenti n. 3 (Serra, Calarco, Morabito).

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, con funzione verbalizzante ai sensi dell'art. 97 c. 4 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

In merito al punto all'ordine del giorno indicato in oggetto, illustra la proposta il Segretario Comunale;

Non essendovi altri interventi in merito, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto in parola, "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale".

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- l’art. 232, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)).Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”;
- l’art. 233 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia: “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

CONSIDERATO che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”;

VISTO il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021, in cui si chiarisce che la validità della delibera inviata per esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile;

VISTO, inoltre, l’ulteriore chiarimento riportato nel resoconto sopra richiamato per cui decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà;

VISTO il comma 3 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i Comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Laganadi, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000, è inferiore ai 5.000 abitanti;

RILEVATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (…) sono oggetto di approvazione del Consiglio";

EVIDENZIATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n.267/2000, per il bilancio consolidato 2020, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune, non presenta una valenza informativa significativa;

RILEVATO che la presente deliberazione, con la quale il Consiglio Comunale esercita una facoltà prevista dalla legge, non necessita del parere dell'Organo di revisione;

RICHIAMATO il vigente funzionigramma comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile di Servizio, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano, su presenti n 7 consiglieri oltre il Sindaco e votanti n 7 consiglieri oltre il Sindaco

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

3. **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rinviando al 2021 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

4. **Di dare atto** che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2021;

5. **Di dare atto** che al rendiconto 2020 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali;

6. **Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria;

Successivamente,
Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000
Considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano, su presenti n 7 consiglieri oltre il Sindaco e votanti n 7 consiglieri oltre il Sindaco

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: D. Princi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Assunta Maria Neri

PARERI D.LGS267/2000 - Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: **BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2020 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE PREVISTA DAL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Milena Chilà, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi ai sensi dell'art. 49, c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to: Dott.ssa Milena Chilà

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 11.06.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto , Incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. 197 del 11.06.2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, li 11.06.2021

L'ADDETTO
f.to: A. D'Agostino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);
- **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Dalla residenza comunale li, 28.05.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Laganadi, lì 11.06.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri